

N. R.G. 1493/2018



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO

Sezione prima civile

nelle persone dei seguenti magistrati:

dr. Massimo Meroni	Presidente
dr. Serena Baccolini	Consigliere
dr. Caterina Apostoliti	Consigliere rel

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. r.g. **1493/2018** promossa in grado d'appello

DA

BANCO BPM SOCIETA' PER AZIONI (C.F. 09722490969), elettivamente domiciliato in Via Fratelli Gabba, 7 20121 Milano presso lo studio dell'avv. Saletti Achille, che lo rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. Saletti Ferruccio

APPELLANTE

CONTRO

ARCHIMEDE IMMOBILIARE S.R.L. (C.F. 05057420159), elettivamente domiciliato in via F. Sforza, 19 20122 Milano presso lo studio dell'avv. Perlasca Giovanni, che lo rappresenta e difende come da delega in atti,

APPELLATO-APPELLANTE INCIDENTALTE



avente ad oggetto: Bancari (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario)

sulle seguenti conclusioni:

Per BANCO BPM SOCIETA' PER AZIONI

“Piaccia alla Corte Ecc.ma, in riforma della sentenza pronunciata dal Tribunale ordinario di Milano in data 13 marzo 2018, n. 2915/2018, così giudicare:

in via pregiudiziale di rito, dichiarare l'incompetenza del Tribunale ordinario di Milano e di ogni altro giudice civile statale a conoscere delle domande di parte attrice, per essere la materia oggetto delle stesse compromessa in arbitri, ex artt. 20.2 e 21.2 dai contratti normativi conclusi in data 8 aprile 2008 e 29 luglio 2009;

in subordine, nel merito, respingere in quanto prescritte o inammissibili e, comunque, infondate le domande tutte proposte Archimede Immobiliare s.r.l. nei confronti della Banca concludente;

in ogni caso, respingere l'appello incidentale proposto da Archimede s.r.l.

in via istruttoria:

a)revocare l'ordinanza emessa dal Tribunale in data 3 luglio 2015 e per l'effetto, respingere, in quanto irrilevante, superflua e, comunque, inammissibile, la CTU richiesta da Archimede Immobiliare s.r.l.;

b)respingere tutte le altre istanze istruttorie reiterate da Archimede Immobiliare nel presente grado;

c)ammettere, occorrendo, la Banca concludente alla prova per testi sui capitoli e con i testi come indicati nella memoria ex art. 183, c. 6, n. 2, c.p.c. del 22.5.2015;

d)nel non creduto caso di ammissione dei capitoli di prova per testi avversari nn. 6 e 7, ammettere la concludente alla prova contraria sulle medesime circostanze con il teste, dr. Eugenio Colaprico.

Con vittoria di spese e compenso di entrambi i gradi di giudizio, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, IVA e C.N.A.”

Per ARCHIMEDE IMMOBILIARE S.R.L.

“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis rejectis, previo rigetto dell'istanza di sospensione della sentenza impugnata proposta ex adverso,

- rigettare l'appello avversario perché del tutto infondato in fatto e in diritto e dunque confermare la pronuncia di nullità del contratto IRS concluso tra le parti in data 29/7/2009, con tutte le conseguenze di legge e con conferma della condanna di Banco BPM a restituire ad Archimede Immobiliare la somma di €. 214.671,28 oltre interessi



legali dal pagamento di ciascun differenziale al saldo
IN VIA DI APPELLO INCIDENTALE

- riformare i capi della sentenza impugnata n. 2915/2018 Trib. Milano in cui il Tribunale:

a) ha escluso dalle conseguenze della dichiarata nullità del contratto IRS 29/7/2009 i costi impliciti (quantificati dal CTU in €. 60.000,00) ed il Mark to Market;

b) ha rigettato la domanda di nullità dei contratti IRS 8/4/2008 e 16/2/2010;

c) ha rigettato la domanda di accertamento della responsabilità precontrattuale, contrattuale o extracontrattuale della Banca con riferimento a tali contratti per effetto delle ripetute violazioni della normativa di settore;

d) ha compensato le spese del giudizio;

e per l'effetto

a) condannare la Banca appellata a restituire ad Archimede Immobiliare, oltre agli importi già accertati dal Tribunale, l'intero importo dei costi impliciti riferiti al contratto IRS 29/7/2009 (€. 60.000,00), maggiorato degli interessi legali dal versamento al saldo, nonché a stornare ogni e qualsiasi addebito riferibile al contratto dichiarato nullo, ivi compreso il c.d. Mark to Market, quale conseguenza della dichiarata nullità del contratto;

b) accertare e dichiarare con ogni conseguenza di legge la nullità, invalidità o comunque l'inefficacia anche dei contratti di Interest Rate Swap stipulati tra le parti in data 8 aprile 2008, e 16/17 febbraio 2010 e contabilizzati sul c/c n. 2085/000213 intestato alla Archimede Immobiliare S.r.l. presso Banca Popolare di Lodi S.p.A. (oggi Banco Popolare Soc. Coop.), Filiale - Sede di Milano, Piazza Mercanti 5 e conseguentemente condannare il Banco BPM (già Banco Popolare Soc. Cooperativa), anche in qualità di incorporante la Banca Popolare di Lodi S.p.A., in persona del legale rappresentante pro-tempore, alla restituzione a favore della Archimede Immobiliare S.r.l., della somma di ulteriori €. 178.201,65 (€. 153.169,58 + €. 19.000,00 + €. 6.032,07), oltre interessi e rivalutazione monetaria dal giorno dei singoli pagamenti al saldo, e conseguentemente dichiarare non dovuta da Archimede Immobiliare alcuna ulteriore somma alla Banca in dipendenza dei suddetti contratti;

in subordine:

c) accertare e dichiarare le ripetute violazioni degli artt. 21 e 23 D. lgs. n. 58/1998, nonché 26, 27, 28, 29, 30, 31 e ss. Reg. Consob n. 11522/1998 e successive modifiche (reg. nn. 16190 e 16191, comunicazione Consob n. DI/99013791 del 26 febbraio 1999, comunicazione Consob n. 9019104/2009), nonché delle regole poste dagli artt. 1175, 1337, 1366 e 1375 c.c. poste in essere dalla Banca Popolare di Lodi s.p.a., e successivamente dal Banco Popolare Soc. Cooperativa, oggi Banco BPM; per l'effetto, accertare e dichiarare la conseguente responsabilità precontrattuale, contrattuale ed extracontrattuale del Banco BPM (già Banco Popolare Soc. Cooperativa, anche in qualità di incorporante la Banca Popolare di Lodi S.p.A.), per tutti i motivi indicati in



atti, e condannare il suddetto Istituto di credito al risarcimento dei danni tutti subiti e subendi da Archimede Immobiliare S.r.l., in misura almeno pari al totale dei versamenti effettuati in dipendenza dei contratti derivati oggetto del giudizio per come accertati in CTU (e cioè ad oggi €. 178.201,65, (cui dovrà aggiungersi il totale degli ulteriori addebiti già contabilizzati o che dovessero essere contabilizzati nel corso del giudizio o successivamente per effetto del contratto di swap stipulato tra le parti in data 29 luglio 2009 e ancora in essere, laddove non ne fosse confermata la nullità), maggiorata del MTM negativo relativo al contratto di swap stipulato tra le parti in data 29 luglio 2009 (ad oggi €. 276.106,20) e ancora in essere ovvero nella maggiore o minore somma che verrà ritenuta in corso di causa, in ogni caso oltre interessi e rivalutazione monetaria dal giorno dei singoli pagamenti al saldo;

In ogni caso

- Con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi del giudizio e della fase di mediazione obbligatoria, alla quale la Banca non ha partecipato.

- Confermare per il resto tutte le statuizioni della sentenza impugnata, sulla base delle conclusioni già assunte nel giudizio di primo grado che qui integralmente si riportano:

“Voglia l’Ill.mo Tribunale adito, rigettata ogni contraria domanda o eccezione, anche pregiudiziale, preliminare e/o istruttoria, ed affermata la propria giurisdizione e la propria competenza a decidere della presente controversia, così giudicare:

1) in via principale: accertare e dichiarare con ogni conseguenza di legge la nullità, invalidità o comunque l’inefficacia dei tre contratti di Interest Rate Swap stipulati tra le parti in data 8 aprile 2008, 29 luglio 2009 e 16/17 febbraio 2010 e contabilizzati sul c/c n. 2085/000213 intestato alla Archimede Immobiliare S.r.l. presso Banca Popolare di Lodi S.p.A. (oggi Banco Popolare Soc. Coop.), Filiale - Sede di Milano, Piazza Mercanti 5 per tutti i motivi indicati nel presente atto di citazione e nei successivi scritti difensivi, e comunque di ogni altro contratto in strumenti derivati che risultasse fatto sottoscrivere alla Archimede Immobiliare S.r.l. nel medesimo periodo e conseguentemente

- condannare il Banco Popolare Soc. Cooperativa, anche in qualità di incorporante la Banca Popolare di Lodi S.p.A., con sede legale in Verona, Piazza Nogara 2 (c.a.p. 37121), in persona del legale rappresentante pro-tempore, alla restituzione a favore della Archimede Immobiliare S.r.l., della somma di €. 377.492,75 o della maggiore o minore somma che verrà accertata in corso di causa anche all’esito di C.T.U. (che ha indicato l’importo di €. 453.872,71 oltre a tutti gli addebiti successivi al 30/6/2014), in entrambi i casi maggiorata di tutti gli ulteriori addebiti che dovessero essere contabilizzati nel corso del giudizio o successivamente per effetto del contratto di swap stipulato tra le parti in data 8 aprile 2008, 29 luglio 2009 e 16/17 febbraio 2010 ed in parte ancora in essere, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal giorno dei singoli pagamenti al saldo, e conseguentemente dichiarare non dovuta da Archimede Immobiliare alcuna ulteriore somma alla Banca in dipendenza dei suddetti contratti;



2) in via subordinata: accertare le ripetute violazioni degli artt. 21 e 23 D. lgs. n. 58/1998, nonché 26, 27, 28, 29, 30, 31 e ss. Reg. Consob n. 11522/1998 e successive modifiche (reg. nn. 16190 e 16191, comunicazione Consob n. DI/99013791 del 26 febbraio 1999, comunicazione Consob n. 9019104/2009), nonché delle regole poste dagli artt. 1175, 1337, 1366 e 1375 c.c. poste in essere dalla Banca Popolare di Lodi s.p.a., e successivamente dal Banco Popolare Soc. Cooperativa;

- per l'effetto, accertare e dichiarare la conseguente responsabilità precontrattuale, contrattuale ed extracontrattuale del Banco Popolare Soc. Cooperativa, anche in qualità di incorporante la Banca Popolare di Lodi S.p.A., con sede legale in Verona, Piazza Nogara 2 (c.a.p. 37121), per tutti i motivi indicati nell'atto di citazione e nei successivi scritti difensivi, e condannare il suddetto Istituto di credito al risarcimento dei danni tutti subiti e subendi da Archimede Immobiliare S.r.l., in misura almeno pari al totale dei versamenti effettuati in dipendenza dei contratti derivati oggetto del giudizio (e cioè ad oggi €. 377.492,75, cui dovrà aggiungersi il totale degli ulteriori addebiti che dovessero essere contabilizzati nel corso del giudizio o successivamente per effetto del contratto di swap stipulato tra le parti in data 29 luglio 2009 e ancora in essere), maggiorata del MTM negativo relativo al contratto di swap stipulato tra le parti in data 29 luglio 2009 (ad oggi €. 276.106,20) e ancora in essere ovvero nella maggiore o minore somma che verrà ritenuta in corso di causa, in ogni caso oltre interessi e rivalutazione monetaria dal giorno dei singoli pagamenti al saldo;

3) in ulteriore subordine: pronunciare l'annullamento, per vizio del consenso, dei contratti di Swap stipulati tra le parti in data 8 aprile 2008, 29 luglio 2009 e 16/17 febbraio 2010 e contabilizzati sul c/c n. 2085/000213 intestato alla Archimede Immobiliare S.r.l. presso Banca Popolare di Lodi S.p.A. (oggi Banco Popolare Soc. Coop.), Filiale - Sede di Milano, Piazza Mercanti 5, per tutti i motivi indicati nel presente atto di citazione e nei successivi scritti difensivi, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1427, 1429 e 1439 c.c.; per l'effetto condannare Banco Popolare Soc. Cooperativa, anche in qualità di incorporante la Banca Popolare di Lodi S.p.A., con sede legale in Verona, Piazza Nogara 2 (c.a.p. 37121), al risarcimento dei danni tutti subiti e subendi da Archimede Immobiliare S.r.l. in misura almeno pari al totale dei versamenti effettuati in dipendenza dei contratti derivati oggetto del giudizio (e cioè ad oggi €. 377.492,75, cui dovrà aggiungersi il totale degli ulteriori addebiti che dovessero essere contabilizzati nel corso del giudizio o successivamente per effetto del contratto di swap stipulato tra le parti in data 29 luglio 2009 e ancora in essere), maggiorata del MTM negativo relativo al contratto di swap stipulato tra le parti in data 29 luglio 2009 (ad oggi €. 276.106,20) e ancora in essere ovvero nella maggiore o minore somma che verrà ritenuta in corso di causa, in ogni caso oltre interessi e rivalutazione monetaria dal giorno dei singoli pagamenti al saldo;

- ferme e ribadite le istanze istruttorie già proposte nei termini di legge e con riserva di



ulteriormente produrre e dedurre;
- con vittoria di spese, competenze e onorari del presente giudizio”.

a. Il giudizio di primo grado

La società Archimede Immobiliare s.r.l. citava in giudizio l'odierna appellante chiedendo che venisse dichiarata la nullità dei contratti di Interest Rate Swap stipulati l'8.4.2008, il 29.7.2009 ed il 17.2.2010 con la convenuta, siccome privi di causa in concreto ovvero per impossibilità dell'oggetto, e, per l'effetto, che l'istituto di credito fosse condannato alla restituzione dei differenziali negativi corrisposti in corso di esecuzione di tali contratti, pari ad € 377.492,75, oltre rivalutazione monetaria ed interessi da ciascun pagamento al saldo effettivo; svolgeva, poi, varie domande in via subordinata, sempre con riferimento ai medesimi contratti.

Si costituiva in giudizio l'istituto di credito eccependo, in via preliminare, l'incompetenza del Tribunale di Milano a conoscere le domande attoree, a cagione della clausola compromissoria arbitrale di cui agli artt. 20.2 e 21.2 dei contratti quadro conclusi l'8.4.2008 ed il 29.7.2009; nel merito, la convenuta eccepiva la prescrizione delle domande di annullamento e contestava la fondatezza delle domande attoree.

Esperita consulenza tecnica in corso di causa, il Tribunale di Milano ha disatteso la preliminare eccezione di incompetenza, formulata da parte convenuta, e – in parziale accoglimento della domanda svolta da parte attrice, con riferimento all'IRS sottoscritto in data 29.7.2009 – ne ha dichiarato la nullità, avuto riguardo alla riscontrata difformità tra la struttura del derivato e la causa in concreto perseguita dalle parti.

Conseguentemente, ha condannato la convenuta alla restituzione, in favore di Archimede Immobiliare s.r.l., della somma di € 214.671,28, oltre interessi, rigettando le ulteriori domande e compensando tra le parti le spese di lite.



b. I motivi di appello e le difese dell'appellata

Avverso l'indicata decisione ha interposto appello l'istituto di credito formulando le seguenti doglianze:

- 1- Errata affermazione della competenza
- 2- Errata affermazione della nullità del contratto IRS 29.7.2009 per difetto di causa in concreto
- 3- Errata affermazione dell'esistenza di pagamenti suscettibili di ripetizione
- 4- Errata condanna alla restituzione per gli ipotetici addebiti successivi al 22.5.2015
- 5- Errata limitazione del rigetto della domanda di ripetizione al periodo 30.6.2014/25.5.2015
- 6- Errata statuizione sugli interessi.

Si è costituita nel grado la società appellata contestando la fondatezza del gravame e proponendo appello incidentale al fine di far valere le seguenti, ulteriori doglianze:

- 1- Erronea esclusione dalle conseguenze della nullità del valore dei costi impliciti, accertato dal CTU, e del mark to market
- 2- Erronea limitazione della declaratoria di nullità al secondo contratto IRS (stipulato in data 29.7.2009) e nullità degli ulteriori contratti IRS stipulati in data 8.4.2008 e in data 16.2.2010

Così costituito il pieno contraddittorio e disattesa l'istanza di sospensione dell'esecutività dell'impugnata sentenza, la Corte ha fissato udienza per la precisazione delle conclusioni onde, dato corso all'incombente sulle conclusioni sopra riportate, ha trattenuto la causa in decisione, con assegnazione del termine di giorni 55 per il deposito di comparse conclusionali e del termine di legge per le repliche.

c. La valutazione della Corte

Esaminando il primo motivo di appello articolato dall'istituto di credito appellante, la Corte deve riconoscerne la fondatezza, con conseguente accoglimento dell'appello sul



punto e dichiarazione di incompetenza del giudice adito, stante la piena operatività della clausola compromissoria attributiva della competenza al collegio arbitrale.

Ed infatti, l'appellante ha censurato la ritenuta competenza affermata dal primo giudice ad onta del fatto che *“tanto l'articolo 20.2 del contratto quadro 8 aprile 2008, quanto l'articolo 21.2 del successivo contratto quadro 29 luglio 2009 stabilivano, con identica pattuizione, che “qualsiasi controversia concernente l'efficacia, la validità, l'esecuzione, la risoluzione o l'interpretazione dell'Accordo sarà decisa da un collegio di tre arbitri, di cui uno nominato da ciascuna delle Parti ed il terzo, che sarà il presidente del collegio arbitrale, dai primi due arbitri, o, nel caso costoro non raggiungano un accordo entro 20 giorni dalla nomina del secondo arbitro, dal Presidente del Tribunale ove la Banca ha la sede legale. Gli arbitri decideranno secondo diritto ed applicando le regole procedurali dettate dagli articoli 810 e seguenti del Codice di Procedura Civile. Il collegio arbitrale avrà la sua sede nel luogo in cui la Banca ha la sua sede legale. La decisione sarà resa entro 180 giorni dall'accettazione della nomina”* (conf. appello pag.8).

Incontroverta l'avvenuta pattuizione della detta clausola e documentale la circostanza che la stessa sia stata inserita in entrambi i contratti quadro stipulati tra le parti, nonché doppiamente sottoscritta dalla società cliente (conf. doc. sub 8 e 11 parte appellante), deve osservarsi come il Tribunale abbia ritenuto che la stessa non fosse idonea a fondare l'eccepita incompetenza del giudice adito dal momento che *“gli artt. 20.2 e 21.2 dei contratti quadro fanno riferimento espresso ed esclusivo alle controversie inerenti all'esecuzione dell'accordo quadro stesso, e non anche ai contratti successivamente conclusi tra le parti nell'ambito di tale accordo, laddove invece, in altre clausole dell'accordo quadro, quando le parti hanno voluto disciplinare aspetti specifici dei contratti stipulandi hanno fatto espresso riferimento a tali contratti, richiamandoli espressamente e distinguendoli anche semanticamente dall'accordo quadro* (cfr.



specificazione all'art. 1.5, art. 3.3 art. 4, art. 7, art. 10, art. 11, art. 13, art. 14, art. 15, art. 19). La mancanza di alcun espresso richiamo ai contratti stipulandi a seguito della conclusione degli accordi quadro all'intero delle clausole compromissorie previste agli artt. 20.2 e 21.2 richiamati, escludono l'applicabilità della clausola arbitrale prevista per le controversie inerenti all'applicazione dell'accordo quadro anche ai contratti finanziari successivamente stipulati tra le parti.

Né d'altro canto l'autonomia negoziale delle parti espressa nella stipulazione di ciascuno dei contratti di IRS titolo della presente domanda consente di ritenere tali contratti semplicemente come atti esecutivi degli accordi quadro: ciascuno dei contratti di IRS conclusi tra le parti ha una diversa e definita causa rispetto all'accordo quadro ed è frutto di autonoma determinazione tra le parti, di tal che non è possibile qualificare tali contratti come meri atti esecutivi dell'accordo quadro.

Risulta, d'altro canto, incontestato che nessuno degli IRS titolo delle domande attoree contenga espressamente alcuna clausola arbitrale.

Di consistenza l'interpretazione delle clausole compromissorie offerta da parte convenuta per sostenere l'eccezione di incompetenza deve essere disattesa, siccome contraria tanto al tenore letterale delle clausole compromissorie, nelle quali si fa espresso riferimento alle sole controversie sorte in applicazione dell'accordo quadro (art. 1362 c.c.); tale interpretazione è inoltre contrastante rispetto al comportamento tenuto dalla convenuta al momento della stipulazione degli IRS, nei quali manca qualsiasi richiamo alle predette clausole compromissorie (art. 1362, secondo comma, c.c.) ed è volta a propugnare l'interpretazione di una specifica clausola contrattuale in modo incompatibile con la tecnica redazionale delle altre clausole contrattuali (art. 1363 c.c.). L'interpretazione deve, inoltre, essere ritenuta preclusa anche tenuto conto della loro vessatorietà (art. 1370 c.c.)” – vedi testuale sentenza appellata pagg. 6-7



Tale decisione non può essere condivisa per le ragioni che di seguito si vanno ad esporre:

la clausola in esame (come sopra testualmente riportata ed inserita in ambedue i contratti quadro) non è genericamente presente all'interno dei precitati contratti, ma costituisce la norma di chiusura della Sezione I – denominata Condizioni Generali, il cui articolo 1.2 precisa che *“L'accordo si compone delle seguenti Sezioni: - Sezione I contenente una serie di condizioni generali (le “Condizioni Generali”) che disciplinano tutte le Operazioni che potranno essere concluse tra le parti”*;

a seguire, l'art. 1.3 ribadisce che *“Ciascuna Operazione conclusa tra le Parti sarà disciplinata dalle Condizioni Generali ...”*;

ancora, l'art. 3.3 prevede che *“il Contratto relativo alla singola operazione si perfeziona nel momento in cui la Banca consegna al Cliente il Modulo di Conferimento d'Ordine firmato per accettazione ...”*;

in questo contesto, il modulo di conferimento d'ordine relativo all'IRS dell'8.4.08 prevede espressamente che *“all'operazione di cui al presente atto si applicano le norme di cui all'Accordo da noi concluso in data 7.4.08”*;

il modulo di conferimento d'ordine relativo all'IRS del 29.7.09 prevede espressamente che *“i termini riportati e riferiti all'operazione sono definiti nell'Accordo per la negoziazione di strumenti finanziari derivati OTC in uso presso il Gruppo Bancario Banco Popolare”*;

il modulo di conferimento d'ordine relativo all'IRS del 15.2.10 prevede espressamente che *“all'Accordo si rimanda per i termini e le condizioni generali da applicare alla presente operazione”*.

A fronte del chiaro dato letterale sopra riportato non può condividersi l'interpretazione offerta dal Tribunale dal momento che la stessa risulta contrastante con il tenore letterale



delle pattuizioni, con il loro inserimento all'interno delle condizioni generali di contratto, con il richiamo contenuto nei moduli d'ordine e con la funzione stessa del contratto quadro e delle previsioni generali in esso contenuto, cioè quella di costituire la cornice informativa e normativa a cui fare riferimento per la stipula delle singole operazioni, le quali costituiscono la ragion d'essere ed il momento attuativo del disposto generale di cui sopra.

Pertanto, facendo riferimento le citate clausole alla compromettibilità di qualsiasi controversia concernente non solo l'efficacia, la validità, la risoluzione e l'interpretazione dell'accordo, ma anche l'esecuzione dello stesso, esecuzione alla quale sono indubbiamente da ricondurre i singoli contratti di investimento, deve ritenersi erronea la lettura fornita dal Tribunale, siccome non conforme all'inequivoco dato letterale delle clausole in esame (conf. sul punto specifico l'ordinanza n. 9344/18 della Cassazione, in parte motiva).

A ciò consegue che, in riforma dell'appellata sentenza, deve essere affermata l'incompetenza del Tribunale adito, per essere rimessa la cognizione della causa al collegio arbitrale.

Alla presente determinazione consegue la condanna della società Archimede Immobiliare srl alla refusione delle spese dei due gradi di giudizio in favore dell'istituto appellante.

Con riferimento alla quantificazione di esse spese, considerato che il credito per le spese di lite sorge al momento della liquidazione delle stesse ad opera del giudice, a seguito della determinazione della soccombenza; che, pertanto, la liquidazione deve avvenire alla stregua della norma in tal momento vigente; che di conseguenza la liquidazione deve avvenire sulla base del D.M. 2014, n. 55, si liquidano, in difetto di prova di pattuizione fra la parte vittoriosa ed il suo difensore; tenuto conto del valore del decisum e degli effetti della decisione oggi assunta su profili esclusivamente in rito; della



normale complessità della controversia, del numero e dell'importanza del pari normale delle questioni trattate, nonché del pregio dell'opera prestata e dei complessivi risultati del giudizio, applicato lo scaglione fino a euro 520 mila,

per il primo grado, nell'importo complessivo di euro 12.678,00 (euro 1.688,00 per studio controversia, euro 1.114,00 per fase introduttiva, euro 6.941,00 per fase istruttoria ed euro 2.935,00 per fase decisoria) e per il secondo grado nell'importo di euro 6.780,00 (euro 2.090,00 per fase di studio, euro 1.215,00 per fase introduttiva ed euro 3.475,00 per fase decisoria), per entrambi i gradi oltre le successive spese occorrente, C.P.A. ex art. 11 lg. 20/9/1980, n. 576 ed I.V.A. se non detraibile dalla parte vittoriosa, oltre rimborso forfettario ex art. 2, co. 2 D.M. 2014, n. 55 nella misura del 15%.

Quanto, invece, alle spese dell'espletata CTU, viste le risultanze di cui all'elaborato peritale, considerato che la presente decisione ha ad oggetto esclusivamente il profilo in rito della competenza, appare conforme alle reciproche posizioni sostanziali disporre il pagamento in pari quota a carico di ambedue le parti.

P.Q.M.

La Corte d'Appello di Milano, sezione prima civile, definitivamente pronunciando, così dispone:

1. In accoglimento del proposto appello ed in riforma della sentenza del Tribunale di Milano n. 2915/18, dichiara la propria incompetenza a conoscere delle domande attoree, per essere competente il collegio arbitrale;
2. Condanna la società Archimede Immobiliare srl a rifondere all'appellante istituto di credito le spese dei due gradi di giudizio, liquidate in euro 12.678,00 per il primo grado ed in euro 6.780,00 per il secondo grado, per entrambi oltre accessori come sopra;
3. Pone definitivamente le spese di CTU a carico di entrambe le parti in pari quota.

Così deciso in Milano il 06.02.2020



Il Consigliere estensore

Caterina Apostoliti

Il Presidente

Massimo Meroni

